

NOTA INFORMATIVA

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione dei servizi è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, **esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.**

Si tratta sia della pubblicità effettuata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla prestazione dei servizi sia di quella esposta, ad eccezione delle insegne, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché il messaggio pubblicitario si riferisca all'attività realizzata all'interno dei locali adibiti all'attività di impresa e sia rivolto a coloro che si recano all'interno dei locali stessi.

Con riferimento alle peculiarità dell'attività svolta dalle Imprese di Viaggi e Turismo, essendo l'esenzione subordinata alla circostanza che la pubblicità si riferisca all'attività svolta dall'azienda e cioè ai servizi che rientrano nell'attività dell'Impresa, si chiarisce innanzitutto che per attività svolta si intende tutto ciò che è consentito dall'autorizzazione per l'esercizio di Impresa di Viaggi e Turismo, e quindi trattasi di attività di organizzazione e/o di intermediazione di viaggi ed in generale tutto quanto previsto dalle diverse Leggi Regionali.

Dai diversi pronunciamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul tema in questione¹, si desume che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione per i messaggi pubblicitari quali manifesti, decalcomanie, totem, cartelli e fogli per proposte di viaggi, offerte di pacchetti e servizi turistici ed iniziative pubblicitarie similari, riportanti la denominazione dell'Agenzia Organizzatrice, ecc., esposti nelle vetrine e/o sulle porte di ingresso dell'Impresa di Viaggi, purché non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta d'ingresso.

Per quanto riguarda invece *i mezzi pubblicitari, oltre a quelli sopra enunciati, come ad esempio espositori di cataloghi od altro, non percepibili dall'esterno, si può ragionevolmente sostenere che essi sono sempre esenti dall'imposta per la pubblicità.* Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'esenzione è infatti rintracciabile nella collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno dei locali dell'azienda, per i quali scatta appunto l'esenzione totale di cui all'art. 17, c. 1, del D. Lgs. N. 507/93, purché non visibili dall'esterno e riferibili all'attività svolta nei locali stessi.

Roma, 7 agosto 2006

¹ Si vedano a tale proposito la Risoluzione 23 maggio 1978, n. 3/253; Risoluzione 7 agosto 1973, n. 3/1470; Risoluzione 23 maggio 1978, n. 3/10277.